

***COMUNE DI PALMA CAMPANIA  
PROVINCIA DI NAPOLI***

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI  
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

(approvato con deliberazione della G.C. n. 155 del 07.10.2008)

## **ART. 1**

### **(Oggetto, finalità, ambito applicativo)**

1. Il presente regolamento costituisce integrazione del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 153 del 07.06.2000, come modificato con deliberazione della G.C. n. 150 del 29.11.2007.
2. Disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 e dall'art. 3, comma 76, della legge 24.12.2007, n. 244 e, da ultimo, dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, nonché dall'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge 244/2007.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi e si applicano alle procedure di conferimento di incarichi a persone fisiche individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 - 2230 del codice civile.
4. Ai fini del presente regolamento gli incarichi ad esperti esterni, rientranti nella fattispecie del contratto di prestazione di opera intellettuale ex artt. 2229 — 2238 e conferibili a soggetti particolarmente qualificati nella materia, sono:
  - a) gli incarichi di studio che, in riferimento all'art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, richiedono all'incaricato la consegna di una relazione scritta contenente i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottopostigli;
  - b) gli incarichi di ricerca, che presuppongono la necessaria preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione conferente l'incarico e la presentazione di elaborati espositivi dei risultati della ricerca da parte del soggetto incaricato;
  - c) gli incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto e che deve concludersi con la presentazione di una relazione scritta contenente la soluzione o le soluzioni individuate rispetto al parere richiesto;
  - d) gli incarichi di collaborazione occasionale, che si sostanziano in prestazioni episodiche svolte in maniera saltuaria e autonoma per il raggiungimento di un obiettivo specifico e determinato;
  - e) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) per l'acquisizione di competenze che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento comunque non a carattere subordinato (art. 409 C.p.c.).

## **ART. 2**

### **(Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)**

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'Ente dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; a tal fine si precisa che non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie;
  - b) l'impossibilità dell'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico. (requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo);

- c) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata, luogo, oggetto e compenso);
  - d) la temporaneità dell'incarico;
  - e) infine, la "particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata alla prestazione richiesta" del soggetto incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza.

### **ART. 3** **(Individuazione del fabbisogno)**

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili.
2. Il Responsabile della struttura interessata verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
3. Il citato responsabile deve, comunque, accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificato dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze istituzionali stabilite dalla legge. Per tale programma si farà riferimento alla relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione, in cui sono indicati specificamente i programmi amministrativi e gli aspetti finanziari conseguenti, anche in considerazione della sua stretta connessione funzionale con il carattere autorizzatorio del bilancio.

### **ART. 4** **(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

## **ART. 5** **(Procedura comparativa)**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Si potrà, inoltre ricorrere al conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 qualora venga documentata l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'Ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla penuria del personale effettivamente in servizio.

## **ART. 6** **(Esclusioni)**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Il presente regolamento, inoltre, non trova applicazione per gli incarichi da conferire ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 12/4/2006 n. 163.
3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma anche rientrando nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Sono inoltre esclusi dalla procedura comparativa e dalle disposizioni relative al programma di cui all'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 ed in particolare dalle disposizioni degli artt. 3-4-5-10 e 14 del presente regolamento, gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (Ufficio di gabinetto, Ufficio stampa, ecc.). Tali incarichi vengono conferiti "*intuitu personae*", per la loro natura di incarichi fiduciari a supporto di organi politici, con decreto sindacale contenente gli obiettivi dell'incarico, la sua durata, che non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco. Il decreto sindacale deve essere sottoscritto anche dal

Responsabile del Servizio economico-finanziario dell'Ente, esclusivamente per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

#### **ART. 7**

##### **(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna)**

1. Gli incarichi professionali disciplinati dal presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di prestazione d'opera, nel quale sono previsti gli obblighi del collaboratore.
2. L'Amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la finalizzazione del rapporto.
3. In caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione presso la quale presta servizio il dipendente interessato.

#### **ART. 8**

##### **(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti. l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrono le seguenti situazioni:
  - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturali non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazione pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione del quale siano stabiliti tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

#### **ART. 9**

##### **(Contenuti essenziali dei contratti)**

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
  - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
  - b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
  - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
  - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione della attività;
  - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
  - f) i profili economici.
2. I contratti relativi ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

#### **ART. 10**

##### **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **ART. 11**

##### **(Modalità di svolgimento dell'incarico)**

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata. Entrambi le parti durante le esecuzioni del contratto devono comportarsi secondo correttezza e buona fede. Il Comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
2. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
3. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'Ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini e utenti.
4. All'incaricato è attribuita la qualità di incaricato nel trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs 196/2006. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
5. Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati e impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

#### **ART.12**

##### **(Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico)**

1. La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto. In caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione. Nei contratti di durata è indicata la scadenza della collaborazione. Per esigenze

sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal responsabile del settore competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo, fermo restando il compenso pattuito. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando il compenso iniziale determinato nell'avviso.

2. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quello dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'amministrazione.

### **ART.13**

#### **(Risoluzione della collaborazione. Penali. Recesso)**

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a sette giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.
2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

### **ART. 14**

#### **(Limite di spesa)**

1. In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 56, della legge 244/2007, come modificato dal comma 3 dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, il limite massimo della spesa annua complessiva, per tutti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento, viene fissata annualmente nel bilancio preventivo.
2. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal responsabile del servizio economico-finanziario su ogni singola determinazione o decreto di conferimento di incarichi, unitamente alla verifica della regolarità contabile e della copertura finanziaria della spesa.

### **ART. 15**

#### **(Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)**

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si sia avvalsa.
2. A tal fine i Responsabili dei Settori trasmettono al Servizio Personale, responsabile della pubblicizzazione, copia di ciascun contratto di collaborazione stipulato.
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
4. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
5. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

**ART. 16**  
**(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni e di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.